



DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

SERVIZIO CREDITO INNOVAZIONE E ATTIVITA' FAUNISTICA

UFFICIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' FAUNISTICO VENATORIE

**L.R. 10.08.2010, n. 39, art. 5 – L.R. 28.01.2004, n. 10 e s.m.i., art. 43 - Comparto unico regionale per l'esercizio della caccia alla fauna migratoria. Chiarimenti.**

Continuano a pervenire numerose richieste di informazioni e chiarimenti inerenti la palese incongruenza di quanto disposto dal 1° comma dell'art. 5 della L.R. 10.08.2010, n. 39, e quanto sancito nel punto 5 dell'allegato B alla predetta legge, anche alla luce dell'intervenuta ordinanza n. 00401/201 REG.ORD.SOSP. emanata dal TAR Abruzzo, Sezione di L'Aquila, a seguito di ricorso n. 00576/2010 REG.RIC. in ordine all'esercizio della caccia alla fauna migratoria nel c.d. "Comparto unico regionale per l'esercizio della caccia alla fauna migratoria".

Di seguito si riportano alcune indispensabili considerazioni che permettono, come si vedrà, la corretta ed univoca applicazione della normativa vigente in materia venatoria.

1. l'art. 5 della L.R. 39/2010 stabilisce che "L'attività venatoria relativa alla fauna selvatica migratoria ... omissis ... è consentita ... omissis ... dal 1° novembre al 31 dicembre ... omissis" da cui discende che la suddetta attività venatoria non può essere più praticata durante il mese di gennaio;
2. il punto 5 dell'allegato B – art. 5, 1° comma, stabilisce, invece, che «Nel "Comparto unico regionale" è consentita l'attività venatoria alla fauna selvatica migratoria ... omissis ... dal 1° novembre al 31 gennaio ... omissis" da cui discende che l'attività venatoria in questione può proseguire, appunto, sino al 31 gennaio;
3. nell'ordinanza n. 00401/201 REG.ORD.SOSP. emanata dal TAR Abruzzo, Sezione di L'Aquila, il Tribunale amministrativo ritiene che la disposizione contestata dai ricorrenti (l'art. 5 della L.R. 39/2010 e connesso Allegato B, n.d.r.) "omissis ... non è, allo stato, operativa con conseguente inoperatività anche delle disposizioni regolanti l'attività venatoria relativa alla fauna selvatica migratoria ... omissis" con conseguente, ancorché apparente, vuoto normativo inerente tale forma di attività venatoria;
4. la L.R. 28.01.2004, n. 10, tuttora ovviamente in vigore in ogni sua parte, stabilisce che "Ai soli fini dell'attività venatoria da appostamento alla fauna selvatica migratoria, per il periodo ricompreso tra il 1° ottobre e la conclusione della stagione venatoria ... omissis ... il territorio agro-silvo-pastorale della Regione Abruzzo ... omissis ... costituisce un unico ambito territoriale di caccia ... omissis".

E' di tutta evidenza, da quanto sopra rappresentato, che l'apparente vuoto normativo relativo all'esercizio venatorio alla fauna migratoria nel c.d. "Comparto unico regionale" è, in realtà, colmato da quanto previsto nel vigente e valido art. 43 della L.R. 10/2004 e pertanto:

- a. ai sensi del comma 6 del predetto art. 43 della L.R. 10/2004, la caccia alla migratoria nel comparto unico è consentita sino alla conclusione della stagione venatoria (limitatamente, quindi, alle scadenze temporali relative ad ognuna delle specie migratorie elencate all'art. 2 della L.R. 39/2010);
- b. ai sensi del predetto comma 6, la caccia alla migratoria è consentita nella sola forma da appostamento;
- c. ai sensi del comma 6-bis del citato art. 43, la caccia alla migratoria è consentita ai soli cacciatori residenti in Abruzzo;
- d. le annotazioni sul tesserino continueranno ad essere riportate con il codice identificativo previsto dal punto 6 dell'Allegato B in quanto detti codici, pur in mancanza di operatività dell'art. 5 della L.R. 39/2010 e del relativo allegato (come da decisione del TAR), corrispondono a quelli già utilizzati nel corso delle precedenti stagioni venatorie.

Il Dirigente  
Dott.ssa Giovanna Angelucci

Il Direttore  
Ing. Luigi De Collibus